

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e con l'assistenza alla Segreteria dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(532) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Ancona 1905) E DELLA SOCIETA' US ANCONA 1905 (nota n. 7558/436pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Marinelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. ANCONA 1905, per la violazione dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; All'inizio della riunione odierna il Sig. Andrea Marinelli e la Società US Ancona 1905, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Andrea Marinelli e la Società US Ancona 1905, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Marinelli, sanzione della Inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società US Ancona 1905, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 670,00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *l'inibizione per giorni 20 (venti) al sig. Andrea Marinelli;*
- *l'ammenda di € 670,00 (€ seicentasettanta/00) alla Società US Ancona 1905.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.

(535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pro Imperia ora ASD Imperia) E DELLA SOCIETA' ASD PRO IMPERIA ora ASD IMPERIA (nota n. 7537/349pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Alberti Marco, Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società ASD Pro Imperia, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 ed al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00, del verbale di assemblea per l'attribuzione di cariche sociali ovvero della comunicazione di conferma delle stesse nonché per non avere provveduto al deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all'11.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00 ovvero di fidejussione bancaria non conforme a quanto prescritto dal punto 6, pag. 2 del C. U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011;
- 2) la Società A.S.D. Pro Imperia, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Alberti Marco l'inibizione per giorni 40; nei confronti della Società A.S.D. Pro Imperia l'ammenda di euro 2.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

La Commissione, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Alberti Marco e la Società ASD Pro Imperia, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. sopra menzionato ed in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 3) pagina 1 e dal punto 6) pagina 2 del C.U., per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011, del verbale di assemblea per l'attribuzione di cariche sociali ovvero della comunicazione di conferma delle stesse nonché per non avere provveduto al deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all'11.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00 ovvero di fidejussione bancaria non conforme a quanto prescritto dal punto 6, pag. 2 del C. U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, dalle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all'esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Alberti Marco con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la

responsabilità diretta della Società A.S.D. Pro Imperia, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Alberti Marco, l'inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società ASD Pro Imperia ora ASD Imperia l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(536) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO PIGNOTTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Sambenedettese 2009) E DELLA SOCIETA' US SAMBENEDETTESI 2009 (nota n. 7538/350pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato

(fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società US Sambenedettese 2009 non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (Punto A inciso 10 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Roberto Pignotti, Presidente e legale rappresentante della Società US Sambenedettese 2009 e la stessa Società US Sambenedettese 2009 per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Roberto Pignotti, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità, in altre analoghe circostanze contestata, di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, non sussistendo in atti la prova del tempestivo adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012 con riferimento al Campionato Serie D.

Aggiungasi per completezza di esposizione che non possono essere considerate le note difensive che i deferiti hanno fatto pervenire alla Procura Federale ma non a questa Commissione, che difatti non le ha ricevute.

P.Q.M.

infligge al sig. Roberto Pignotti l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società US Sambenedettese 2009 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO STRADA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Borgosesia Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD BORGOSIESIA CALCIO (nota n. 7604/367pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Costantino Sessa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Borgosesia Calcio, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della fidejussione bancaria conforme alle prescrizioni ovvero di fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all'1.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luciano Strada, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Luciano Strada l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Borgosesia Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMBINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA' USD RECANATESE (nota n. 7596/359pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Gambini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Recanatese, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, la richiesta fidejussione bancaria incompleta e, comunque, non conforme alle prescrizioni di importo pari ad € 31.000,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Gambini, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille);
- rilevato che la difesa dei deferiti ha chiesto di produrre nell'odierna seduta documenti concernenti il caso che occupa e che la Procura Federale ha eccepito la tardività di tale adempimento, chiedendo lo stralcio dei medesimi;
- considerato che l'eccezione è fondata;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Antonio Gambini l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Recanatese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Novese Srl) E DELLA SOCIETA' USD NOVESE Srl (nota n. 7548/353pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23.4.2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Renato Traverso, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Novese Srl, per la violazione dell'art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al deposito della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società entro il prescritto termine del 12.7.2011 ore 12:00, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS; All'inizio della riunione odierna il Sig. Renato Traverso e la Società USD Novese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Renato Traverso e la Società USD Novese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renato Traverso, sanzione della Inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società USD Novese Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 670,00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *l'inibizione per giorni 20 (venti) al sig. Renato Traverso;*
- *l'ammenda di € 670,00 (€ seicentoseventanta/00) alla Società USD Novese Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(541) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO GACCIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pol. Calcio Budoni) E DELLA SOCIETA' ASD POL. CALCIO BUDONI (nota n. 7602/365pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juoniore"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva

notiziare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Polisportiva Budoni srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00 il verbale della assemblea di attribuzione delle cariche sociali, firmato per conformità dal presidente della società (Punto A inciso 3 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 24 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Angelo Gaccione, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Polisportiva Calcio Budoni e la stessa Società ASD Polisportiva Calcio Budoni per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al deferimento hanno controdedotto entrambi i deferiti, i quali hanno affermato di aver depositato nei termini solo il verbale assembleare dell'elezione del presidente e non l'intera documentazione richiesta e che, accortisi dell'errore causato da una semplice svista, in data 13 luglio 2011 avevano provveduto a trasmettere a mezzo fax l'intero verbale; hanno pertanto concluso formulando istanza affinché fosse loro inflitta la minima sanzione possibile.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Angelo Gaccione, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

Dalla ammissione degli stessi deferiti si evince infatti che la norma non è stata rispettata, con conseguente sussistenza dell'inadempimento loro contestato.

P.Q.M.

infligge al sig. Angelo Gaccione l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Pol. Calcio Budoni l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e con l'assistenza alla Segreteria dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

**(83) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI SETTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 17 del 30.8.2012).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con l'appellante che ha insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ha invocato il rigetto dello stesso, osserva quanto segue.

E' pacifico che in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento il sig. Campoli è già stato giudicato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare dell'AIA.

Va a questo punto valutato se sottoporlo anche a questo giudizio rappresenti o meno una violazione del principio del *ne bis in idem*.

La risposta non può che essere affermativa, giacchè tra le due incolpazioni vi è non solo identità del fatto ma anche del bene giuridico tutelato da un lato dall'art. 1 comma 1 del C. G. S. e dall'altro dall'art. 40 comma 1 del Regolamento AIA.

Entrambe le norme infatti obbligano i soggetti dell'ordinamento a tenere nello svolgimento della propria attività un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e probità.

La stessa CDT ha sostenuto che in questa sede il sig. Campoli non può essere giudicato per la violazione del citato art. 40 Regolamento AIA essendo stato già sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare AIA, ma che comunque a suo carico deve essere posta la sanzione per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS.

Questa Commissione ritiene che tale ragionamento non è giuridicamente condivisibile per quanto innanzi esposto, e cioè che vi sono unicità e identità in fatto e in diritto tra i due procedimenti.

Diversamente ragionando, si arriverebbe a giudicare due volte il sig. Campoli per la medesima fattispecie, una volta come tesserato AIA, l'altra come tesserato FIGC.

Peraltro va altresì evidenziato che nel tenere l'illecito comportamento di cui viene accusato, il deferito ha agito nella sua veste di arbitro, il che lo sottopone alla giurisdizione disciplinare speciale dell'AIA, sottraendolo a quella Federale, circostanza che fa ritenere l'incompetenza di questa sede a giudicarlo, sia in prima istanza che nel presente grado.

La violazione del principio del divieto del *ne bis in idem* e la riscontrata competenza esclusiva della Commissione Disciplinare dell'AIA a decidere sui fatti in questione portano all'accoglimento del gravame ed al conseguente integrale annullamento della decisione adottata dalla CDT del Lazio.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla integralmente l'impugnata decisione della CD Territoriale pubblicata sul C. U. n° 17 del 30.8.2012 emessa dal CR Lazio.  
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

**(84) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MISTERBIANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI CINQUE AL SIG. FEDERICO SPAMPINATO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PRESENTE CAMPIONATO ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 46/cdt02 del 4.9.2012).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Sicilia ha applicato le sanzioni di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la riduzione delle sanzioni inflitte in prima istanza.

In data odierna è comparso per la Società il sig. Carlo Scalisi, come da delega in atti, per la Procura federale è presente l'avv. Bevivino il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

Il Presidente della CDN f.f.  
Avv. Valentino Fedeli

“”

**Pubblicato in Roma il 18 ottobre 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete